

REGOLAMENTO (CE) N. 1065/96 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1996****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dell'Austria, del Belgio, della Danimarca, della Finlandia, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 846/96⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1996;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, IIb da parte di navi battenti bandiera dell'Austria, del Belgio, della Danimarca, della Finlandia, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e della Svezia o registrate in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, nell'Irlanda, in Italia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi e in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1996,

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, IIb eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Austria, del Belgio, della Danimarca, della Finlandia, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e della Svezia o registrate in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, nell'Irlanda, in Italia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi e in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato all'Austria, al Belgio, alla Danimarca, alla Finlandia, alla Grecia, all'Irlanda, all'Italia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi e alla Svezia per il 1996.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, IIb eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Austria, del Belgio, della Danimarca, della Finlandia, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e della Svezia o registrate in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, nell'Irlanda, in Italia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi e in Svezia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 1.